


LA DISTRIBUZIONE ENTRA NEL SISTEMA RAEE

Il Protocollo d'Intesa ANCI – Distribuzione - CdC RAEE e la revisione dell'Accordo di Programma ANCI - CdC RAEE

Fabrizio Longoni, Direttore Generale Centro di Coordinamento RAEE

**Bologna
13 Luglio 2010**

IL NUOVO SISTEMA RAEE



INGRESSO NEI CENTRI DI RACCOLTA

1. Le Linee Guida hanno per oggetto **unicamente i RAEE provenienti dai nuclei domestici**.
2. I Comuni o i Soggetti da essi delegati alla gestione dei **CdR comunali che dispongono di strutture idonee**, nell'ambito delle proprie disponibilità di risorse umane, finanziarie e strumentali, indicano al CdC RAEE, tramite l'apposito portale web (www.cd craee.it), quali CdR, per idonea potenzialità e organizzazione logistica in relazione ai diversi raggruppamenti previsti dal D.M. 185/07, risultano sufficientemente strutturati e attrezzati per ricevere i RAEE domestici conferiti dai Distributori, suddivisi nei raggruppamenti e secondo le possibili modalità di accesso e conferimento di cui al successivo punto 4; in tale fase il Comune o il Soggetto da esso delegato indicherà da quali ambiti territoriali intende ricevere i RAEE con le modalità specificate al successivo punto 9.
3. **In relazione al precedente punto 2, i Comuni o i Soggetti da essi delegati alla gestione dei CdR comunali indicano, con le stesse modalità, per ogni CdR che possa ricevere i RAEE domestici conferiti dalla Distribuzione, i giorni e gli orari in cui sia possibile tale conferimento, nonché i raggruppamenti di RAEE e il volume o la superficie massima a disposizione.**
4. **L'accesso ai CdR da parte dei Punti Vendita o dei Luoghi di Raggruppamento della Distribuzione (identificati in base al proprio Codice Fiscale e indirizzo del Punto Vendita o Luogo di Raggruppamento) si distingue in base al quantitativo conferito al singolo CdR in un unico conferimento giornaliero:**
 - **Piccolo Conferitore**, identificato in base a Codice Fiscale e indirizzo del Punto Vendita o Luogo di Raggruppamento: conferimento giornaliero **fino a 200 kg, o comunque non oltre quattro pezzi se di peso superiore a 200 kg complessivi**;
 - **Grande Conferitore**, identificato in base a Codice Fiscale e indirizzo del Punto Vendita o Luogo di Raggruppamento: **tutti i casi che non rientrano nel punto a**.

Il Grande Conferitore che debba conferire la quantità di cui al punto a) potrà farlo alle condizioni sottoesposte (senza prenotazione) esclusivamente presso i CdR prescelti.

INGRESSO NEI CENTRI DI RACCOLTA

- I Distributori si accreditano al portale del CdC RAEE** indicando la loro modalità di conferimento ai CdR di cui al punto 4. (lettera a. o lettera b.) e durante tale fase sono tenuti a fornire, sempre per tramite del portale web messo a disposizione dal CdC RAEE, oltre ai dati di base che identifichino il Punto Vendita ed i Luoghi di Raggruppamento, **l'elenco degli eventuali trasportatori iscritti alla sezione specifica dell'Albo Gestori Ambientali prevista nel Regolamento di cui al D.M. 65/2010**, che sono incaricati per loro conto del ritiro dei RAEE provenienti dai nuclei domestici e del conferimento degli stessi rifiuti ai CdR. **Sempre attraverso il portale web del CdC RAEE sarà possibile la visualizzazione della Comunicazione a tal fine effettuata dai Distributori o dai terzi che agiscono in loro nome alla competente Sezione dell'Albo Gestori Rifiuti.**
- La Distribuzione accede al portale web del CdC RAEE per l'individuazione dei CdR che possano erogare il servizio alla Distribuzione stessa.** Il CdC RAEE indicherà la mappatura e le caratteristiche dei CdR che hanno manifestato la propria disponibilità ai Piccoli Conferitori oppure ai Grandi Conferitori; tali CdR saranno primariamente quelli presso cui possono conferire i cittadini del Comune in cui ha sede la Distribuzione stessa o i cittadini di altri comuni conferenti al CdR, in virtù di accordi convenzionali in essere fra CdR e Comuni conferenti, stipulati ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) del d.Lgs. 151/2005. Salvo diverse intese a livello territoriale, **il Grande Conferitore dovrà prenotare il conferimento presso il CdR** al quale intenderà conferire. Nel caso in cui il CdR in questione non possa erogare il servizio richiesto, il Distributore potrà conferire, sempre previa prenotazione, ad uno dei CdR alternativi prescelti, nel rispetto delle regole del presente Protocollo.
- Il conferimento dei RAEE ai CdR da parte dei Soggetti titolati previsti dal Regolamento di cui al D.M. 65/2010, dovrà avvenire in maniera ordinata e secondo i raggruppamenti previsti dal D.M. 185/07; a tal fine tali soggetti dovranno provvedere, **all'atto del conferimento, alla separazione e al deposito dei RAEE negli appositi spazi e/o contenitori (individuati per singolo raggruppamento)**, sulla base di quanto indicato dal Gestore del CdR, senza determinare danni alle attrezzature presenti nel CdR e salvaguardando l'integrità dei RAEE.

INGRESSO NEI CENTRI DI RACCOLTA

8. I **Tempi Massimi di Intervento** (TMI) e le frequenze di prelievo dei RAEE previste per i CdR disponibili al conferimento da parte dei Distributori e dei Soggetti previsti dal Regolamento di cui al D.M. 65/2010, sono definiti in uno specifico Allegato (**Condizioni Generali di Ritiro**) all'Accordo di Programma sottoscritto tra ANCI e CdC RAEE in data 18/07/2008, opportunamente rivisto; tali condizioni verranno rivisitate dopo un adeguato periodo di monitoraggio che si concorda essere di 6 (sei) mesi dalla data di avvio del sistema di raccolta dei RAEE della Distribuzione.
9. Con l'obiettivo di favorire la gestione dei flussi di RAEE conferiti dalla Distribuzione con origine territoriale differente dal luogo di destinazione - anche considerando che i rifiuti conferiti dai consumatori ai sensi del D.M. 65/2010 vengono raggruppati dai Distributori indipendentemente dal luogo di domicilio dei consumatori stessi - **i Comuni e i Soggetti da essi delegati alla gestione dei CdR** comunali, secondo quanto previsto dall'art. 2 del presente Protocollo di Intesa e dall'art. 6, comma 1, lett. a), del d.lgs. 151/2005, **assicurano** tramite i propri CdR e con le modalità previste al precedente punto 6, **il ritiro gratuito dei RAEE** provenienti dai nuclei domestici **conferiti dai Punti Vendita e dai Luoghi di Raggruppamento dei Distributori siti sul proprio territorio comunale o ubicati in altri Comuni rispetto a quello dove avviene il conferimento**. In questo ultimo caso, **i Comuni e i Soggetti da essi delegati alla gestione dei CdR comunali**, in virtù dei premi di efficienza citati fra gli "atteso che" e fatti salvi gli eventuali accordi esistenti a livello territoriale, **potranno stipulare con i Distributori, ai sensi dell'art.6 comma 1 lett. a) del d.lgs. 151/05, una apposita Convenzione non onerosa**.

INGRESSO NEI CENTRI DI RACCOLTA

9.1 I **Sottoscrittori**, previa intesa con i Comuni, **indicheranno, nel portale web** messo a disposizione dal CdC RAEE, come descritto al punto 2 **se sono disponibili ad accogliere i RAEE provenienti da Punti Vendita e Luoghi di Raggruppamento dei Distributori presenti sul loro territorio** (ovverosia dal proprio comune e dai Comuni conferenti) [opzione A] o **se sono anche disponibili ad accogliere i RAEE i dai Punti Vendita e Luoghi di Raggruppamento situati fuori dal proprio territorio** [opzione B].

9.2 Sarà cura dei Comuni e dei Soggetti da essi delegati, **prima di indicare la propria disponibilità** alle opzioni sopraindicate, **verificare la sussistenza delle condizioni** per poter erogare il servizio nel rispetto delle regolamentazioni vigenti a livello locale in materia di gestione dei rifiuti urbani, delle prescrizioni autorizzative dei CdR e sempre in aderenza alle indicazioni e ai limiti previsti nel d.lgs. 151/05.

9.3 Con riferimento ai Sottoscrittori che abbiano esercitato **l'opzione B, il Distributore, tramite il portale web del CdC RAEE, potrà generare, stampare, sottoscrivere ed inoltrare la proposta di Convenzione** che il Sottoscrittore firmerà **entro i successivi 30 giorni**. La Convenzione **potrà non essere firmata** dal Sottoscrittore **solo con esplicita motivazione**, riconducibile a situazioni ostative alla erogazione del servizio manifestatesi dopo l'adesione all'opzione B e **il rifiuto dovrà essere immediatamente comunicato sia al Distributore che al CdC RAEE**, formalizzando contestualmente nel portale web il proprio passaggio **alla opzione A**.

9.4 **Il Distributore potrà effettuare il conferimento nel rispetto delle regole del presente Protocollo dal momento della firma della Convenzione da parte del Sottoscrittore**. Tutte le richieste di Convenzione saranno tracciate dal portale web del CdC RAEE.

9.5 **Il Sottoscrittore potrà avvalersi della possibilità di recedere dalle Convenzioni o variare le opzioni prescelte** qualora le condizioni del CdR non consentissero di proseguire con l'accoglimento dei RAEE provenienti dalla Distribuzione. Il CdC RAEE verificherà trimestralmente il corretto funzionamento della procedura sopra indicata, anche sulla base delle anomalie segnalate dai Distributori; a seguito di tali verifiche il CdC RAEE chiederà di adeguare le opzioni (A- B) espresse dai Comuni all'effettivo servizio reso.

9.6 **Saranno segnalate** al Comitato Guida dell'Accordo ANCI - CdC RAEE **eventuali** situazioni di **criticità** relative alla stipula delle convenzioni. ANCI si impegna inoltre a sensibilizzare i Comuni privi di CdR sulle possibilità alternative per la gestione dei RAEE. Il CdC RAEE fornirà periodicamente ad ANCI un report sullo stato delle convenzioni e delle anomalie.

INGRESSO NEI CENTRI DI RACCOLTA

10. I RAEE di provenienza domestica, **conferiti dai Distributori ai CdR e ritirati dai Sistemi Collettivi**, saranno identificati dai **solli codici CER 200121*, 200123*, 200135*, 200136**.
11. Nel rispetto delle norme vigenti, dell'Accordo di Programma sottoscritto tra ANCI e CdC RAEE in data 18/07/2008 e del presente Protocollo d'Intesa, **sono fatti salvi accordi specifici tra i Distributori e le Istituzioni Locali o i Soggetti gestori dei CdR** che comportino condizioni di miglior favore rispetto a quanto contenuto nel presente Protocollo d'Intesa.
12. **Tutti i rifiuti diversi dai RAEE conferiti dalla Distribuzione verranno respinti dai CdR, così come i RAEE contaminati irreversibilmente.**
13. **I RAEE privi di componenti essenziali o seriamente danneggiati potranno essere respinti dai CdR ai sensi art.6 comma 2 del d.lgs. 151/05.**

Il presente Protocollo d'Intesa sarà sottoposto ad una verifica dopo sei mesi (6) dalla data della sua sottoscrizione per valutarne l'efficacia.

Il presente Protocollo d'Intesa si applica anche ai Gestori dei Centri di Assistenza Tecnica e agli Installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche
ai sensi del D.M. 65/2010 art. 4 Capo I, "Modalità semplificate per la gestione dei RAEE domestici".

ACCORDO DI PROGRAMMA

QUALI LE NOVITA' PRESENTI NELLA REVISIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 18 LUGLIO 2008?

REVISIONE PREMI EFFICIENZA

| FASCIA | FLUSSO ANNUO | PREMIO €/TONS |
|--------|--------------|---------------|
| ZERO | < 50 TONS | 0 |
| A | ≥ 50 TONS | 30 |

~~NO
Bacino
d'Utenza~~

Maggiorazioni del premio per i CdR in Fascia A 30 €/ton

| MAGGIORAZIONI | PREMIO €/TONS |
|--|---------------|
| A (disponibilità a ricevere i Piccoli Conferitori siti sul proprio territorio) | + 15 |
| B (disponibilità a ricevere i Grandi Conferitori siti sul proprio territorio) | + 10 |
| C (disponibilità a ricevere i Piccoli Conferitori siti fuori dal proprio territorio) | + 5 |
| D (disponibilità a ricevere i Grandi Conferitori siti fuori dal proprio territorio) | + 10 |

ACCORDO DI PROGRAMMA

QUALI LE NOVITA' PRESENTI NELLA REVISIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 18 LUGLIO 2008?

Premio di Efficienza Massimo = 70 €/tons

+

Creazione **fondo** gestito dal Comitato Guida e per **realizzazione / adeguamento CdR** sulla base di progetti presentati dai Comuni ad ANCI :
5 € per ciascuna tonnellata premiata.

- Premio elargito ai CdR in fascia A per ritiri superiori a **soglia buona operatività** (*R1= 2000 kg, R2=3500 kg; R3=2400 kg; R4=2700 kg*)
- Premio **per ritiri a giro** per i CdR in Fascia A indipendente dal quantitativo raccolto
- Premio di Efficienza pari al **66%** per CdR con **numero giorni lavorativi di apertura ≤ 2**.
- I soggetti Sottoscrittori che abbiano indicato una **disponibilità** a ricevere i Raee da Conferitori provenienti da fuori del proprio territorio, ma che **non abbiano attivato** alcuna convenzione con i Distributori saranno considerati come appartenenti alle **fasce A) e B)**.
- **No Premio** per Sottoscrittori che non indichino al portale web calendario di apertura per i ritiri.
- Termine di esigibilità: **12 mesi**